



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

documento

NON - GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI PER I REVISORI DEGLI ENTI CHE RICEVONO CONTRIBUTI A CARICO DELLE FINANZE PUBBLICHE

16 febbraio 2011

Il documento è stato predisposto dalle Commissioni di Studio dell'Area Enti Pubblici.

Consigliere Delegato: Giosuè Boldrini

Consiglieri Co-Delegati : Andrea Bonechi e Marcello Danisi



Note di commento all'articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione nella Legge 30 luglio 2010

L'articolo 6 comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone la totale gratuità, ad eccezione del riconoscimento di un rimborso spese se previsto dalla normativa vigente e di un eventuale gettone di presenza per un massimo di 30 euro a seduta giornaliera per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Sono esclusi dalla disposizione:

- gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
- le università;
- gli enti, le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati;
- le camere di commercio;
- gli enti del servizio sanitario nazionale;
- gli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- le ONLUS;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante;
- le società.

Sull'applicazione della norma ai compensi dell'organo di revisione e del collegio sindacale si ritiene che nell'asserzione "organi collegiali, anche di amministrazione" non sono da comprendere i predetti organi in quanto gli stessi costituiscono imprescindibili organi di controllo.

Inoltre il compenso del collegio sindacale è indicato nell'articolo 2402 del codice civile ed il compenso del revisore legale e della società di revisione legale è indicato nell'articolo 10, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tali compensi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. n) del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono stabiliti dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.



La dottrina in merito alla determinazione dei compensi del collegio sindacale sostiene che la libera determinazione dell'ammontare del compenso trova un limite nelle tariffe professionali e, per il principio generale dell'articolo 2233, negli usi, nell'importanza dell'opera e nel decoro professionale (Commentario breve al Codice Civile, Aut. Giorgio Cian e Alberto Trabucchi, ed. Cedam 2007, pag. 2756, (Cavalli)).

Invece in merito alla determinazione dei compensi del revisore legale e della società di revisione legale l'articolo 10, comma 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 stabilisce che:

“Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;*
- b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;*
- c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.”*

Conseguentemente a fronte delle specifiche disposizioni che regolano i compensi in esame si ritiene che il Legislatore se avesse inteso comprenderli nella previsione della “gratuità” avrebbe richiamato esplicitamente i suddetti disposti normativi. Ancora si osserva, dai principi e dalla norma su richiamati, che per lo svolgimento dell'attività di sindaco o di revisore vengono richiesti particolari requisiti di professionalità e capacità tecniche che non possono essere prestate imponendo un obbligo di “gratuità” delle suddette prestazioni.

Da ultimo si ritiene che il Legislatore quando ha inteso coinvolgere l'organo di revisione ha esplicitamente indicato “il collegio dei revisori” così come indicato nell'articolo 6, comma 5 dello stesso Decreto Legge 78/10 convertito nella Legge 122/10.